

Rinuncia o transazione tra lavoratore e datore di lavoro

- Inopponibilità nei confronti dell'INPS -

Obbligo contributivo (Cass. 13.5.2019 n. 12652)

La Cass. 13.5.2019 n. 12652 conferma il proprio orientamento **per cui l'eventuale transazione tra lavoratore e datore di lavoro non ha effetti sul rapporto previdenziale.**

Nel caso portato all'attenzione della Corte, i giudici di primo grado avevano accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro oggetto del giudizio; durante la pendenza del termine per proporre appello, tra le parti era intervenuta una transazione con cui erano stati definiti, in via conciliativa, la data e la causa della cessazione del rapporto.

A fronte del verbale di accertamento INPS per il recupero dei contributi non versati in relazione al periodo accertato con la sentenza non impugnata, la società ha proposto ricorso sostenendo che a seguito dell'intervenuta transazione non sussisteva nessun obbligo contributivo.

La Suprema Corte ha ricordato che il rapporto previdenziale è del tutto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e su di esso non ha alcun effetto l'eventuale transazione che lo abbia definito.

Infatti, se da un lato le retribuzioni possono essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore, i contributi sono indisponibili e l'obbligo del loro versamento non può essere intaccato da un atto dispositivo.

Terziario - Confcommercio - Lavoro a termine

In data 17 aprile 2019 Confcommercio Imprese per l'Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto un verbale di intesa sul **contratto a tempo determinato** nelle località **a prevalente vocazione turistica**, per i dipendenti da aziende del terziario.

Con l'accordo in parola le Parti hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 66 bis del Ccnl Terziario; inoltre hanno ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 66 bis nelle **località a prevalente vocazione turistica** individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative **deroghe** previste dalla normativa.

In particolare per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici si potranno superare le **limitazioni quantitativi** e di **durata** del rapporto, nonché potrà essere superato l'**obbligo di causale** per proroghe e rinnovi.

Indice ISTAT e rivalutazione Tfr (Aprile 2019)

Con comunicato del **16 maggio 2019** l'ISTAT ha fornito l'indice dei prezzi al consumo per gli operai e gli impiegati valido per il mese di Aprile 2019 nella misura di 102,6.

Applicando l'indice in oggetto è stato determinato il coefficiente di rivalutazione per il trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 15 aprile 2019-14 maggio 2019, nella misura di **0,867287**.

Orario di lavoro:

obbligatorio istituire un sistema di misurazione della durata

Con **sentenza 14 maggio 2019, C-55/18**, la **Corte di Giustizia UE** ha fornito chiarimenti in merito alla mancanza, all'interno di una banca, di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori impiegati dalla stessa.

Al fine di assicurare l'effetto utile dei diritti previsti dalla direttiva sull'orario di lavoro e dalla Carta, gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

STUDIO ANSELM